



Comune di Adro

(Provincia di Brescia)

Regolamento per la disciplina dell'erogazione di Interventi e Servizi sociali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2025

SOMMARIO

SEZIONE 1 – PRINCIPI, OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	4
<i>Articolo 1</i>	4
SEZIONE 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	4
<i>Articolo 2 – Destinatari degli interventi</i>	4
SEZIONE 3 – L'ACCESSO AI SERVIZI	5
<i>Articolo 3 – Priorità di accesso</i>	5
<i>Articolo 4 - Modalità di accesso</i>	6
<i>Articolo 5 – Istruttoria e valutazione del bisogno</i>	6
<i>Articolo 6 – Adempimenti e controlli</i>	7
<i>Articolo 7 – Sospensione e revoca erogazione delle prestazioni assistenziali</i>	8
<i>Articolo 8 – Cessazione della presa in carico</i>	8
SEZIONE 4 – COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI	8
<i>Articolo 9 – Disposizioni comuni in tema di partecipazione alla spesa</i>	8
<i>Articolo 10 – Determinazione della compartecipazione beneficiari maggiorenni</i>	9
<i>Articolo 11 – Determinazione della compartecipazione per interventi a favore di beneficiari minorenni o in prosieguo amministrativo</i>	9
<i>Articolo 12 – Validità ed efficacia delle attestazioni I.S.E.E.</i>	10
<i>Articolo 13 – I.S.E.E. corrente</i>	10
<i>Articolo 14 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive</i>	11
SEZIONE 5 – PRESTAZIONI E SERVIZI	12
<i>Articolo 15 – Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)</i>	12
<i>Articolo 16 – Servizio Pasti a domicilio</i>	12
<i>Articolo 17 – Trasporto Sociale</i>	13
<i>Articolo 18 – Assistenza Domiciliare Minori (ADM)</i>	13
<i>Articolo 19 – Incontri Protetti</i>	14
<i>Articolo 20 – Frequentazione Unità di Offerta Semiresidenziale di natura Socio-Assistenziale per persone con disabilità (CSE e SFA)</i>	15
<i>Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA)</i>	16
<i>Centro Socio Educativo (CSE)</i>	16
<i>Articolo 21 - Frequentazione Unità di Offerta Semiresidenziale di natura Socio-Sanitaria per persone con disabilità (CDD)</i>	16
<i>Articolo 22 - Frequentazione Unità di Offerta Semiresidenziale di natura Socio-Sanitaria per persone anziane (CDI) 17</i>	
<i>Articolo 23 – Integrazione rette di Unità di Offerta Residenziali di natura Socio-Sanitaria per persone con disabilità o anziane non autosufficienti (RSD – RSA – CSS e similari)</i>	18

<i>Articolo 24 – Inserimento in Unità di Offerta di tipo residenziale rivolte a minori e minori e famiglia</i>	20
<i>Articolo 25 – Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL)</i>	21
<i>Articolo 26 – Contributi Economici</i>	22
SEZIONE 6 – DISPOSIZIONI FINALI	22
<i>Articolo 27</i>	22
SEZIONE 7 – APPENDICE	22
<i>Articolo 28</i>	22

SEZIONE 1 – PRINCIPI, OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi sociali effettuati da parte del Comune di Adro, di seguito per brevità “Comune”, sia in forma singola che associata, indipendentemente dalle forme gestionali adottate;
 - i criteri di definizione della compartecipazione al costo da parte dell'utenza, delle prestazioni sociali agevolate e della componente sociale delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
2. Per Servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, mira a:
 - a) sostenere e promuovere l'emancipazione e l'autonomia delle persone coinvolte;
 - b) promuovere il miglioramento della qualità della vita e l'integrazione sociale delle persone, in special modo di quanti si trovino in situazione di maggiore disagio o fragilità;
 - c) garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza;
 - d) sostenere e valorizzare l'apporto e la presenza delle reti familiari e della solidarietà sociale.
4. L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, è realizzata valorizzando le priorità dei bisogni, prestando primaria attenzione alle situazioni di maggiore fragilità sociale. La programmazione, l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità, equità, solidarietà, partecipazione, sussidiarietà, sostenibilità economica e libertà di scelta.
5. Nel rispetto dei suddetti principi e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza delle persone ne impediscono il pieno sviluppo, il Comune, sia in forma singola che associata e nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;
 - dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
 - dei servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti, da garantire nel territorio comunale e/o dell'Ambito.

SEZIONE 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Articolo 2 – Destinatari degli interventi

1. Accedono alle prestazioni qui disciplinate, coerentemente con la normativa regionale vigente:
 - a. i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti sul territorio comunale;
 - b. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune;

- c. le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza;
- d. le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che versino in condizione di necessità sociale emergenziale, per le quali il Comune avvia gli interventi ritenuti più opportuni a fronteggiare detta situazione, attivandosi contestualmente presso altri Comuni competenti, allorquando sia colà allocata la relativa competenza economica, per richiedere la presa in carico, riservandosi di promuovere le necessarie azioni, anche giudiziali, per il recupero dei costi sostenuti.

SEZIONE 3 – L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 3 – Priorità di accesso

1. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali:

- le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente;
- le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse;
- le persone esposte a rischio di emarginazione;
- le persone per le quali si renda necessaria l'erogazione di un livello essenziale delle prestazioni.

Nel caso in cui sia l'Autorità Giudiziaria a dettare prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia l'eventuale rappresentante legale del medesimo.

Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Agenzia di Tutela della Salute e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- inabilità o disabilità;
- patologia psichiatrica stabilizzata;
- patologie terminali e croniche invalidanti;
- infezione da HIV e patologie correlate;
- dipendenza;
- condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso agli interventi e servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Articolo 4 - Modalità di accesso

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale e può essere raccolta e trasmessa dai Servizi Specialistici terzi, unitamente a segnalazione e idonea relazione.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, la documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall'Ente, ove possibile, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente al D.P.R. 445/2000. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 5 – Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - la condizione personale dell'interessato, comprensiva, se ricorre il caso, della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - la situazione familiare;
 - il contesto abitativo e sociale;
 - la situazione lavorativa;
 - la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - la disponibilità personale di risorse di rete;
 - la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - la capacità di assumere decisioni;
 - la capacità di aderire al progetto concordato.
 - La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Nel caso di istanze per la fruizione di servizi a domanda individuale, il responsabile del Servizio

comunica, a seconda del caso:

- l'attivazione e l'ammontare della eventuale compartecipazione;
 - l'inclusione in una eventuale lista di attesa;
 - la non ammissione alla fruizione del servizio con relativa motivazione.
5. In caso di accertamento della situazione di bisogno, il servizio sociale può predisporre il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
 6. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce:
 - gli obiettivi del programma;
 - le risorse professionali e sociali attivate;
 - gli interventi previsti;
 - la durata;
 - gli strumenti di valutazione;
 - le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
 7. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.
 8. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
 9. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di rettifica e/o integrazione della pratica.
 10. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso completa, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 6 – Adempimenti e controlli

1. L'utenza è tenuta a consegnare periodicamente al Servizio sociale, con la cadenza comunicata da questi, la documentazione necessaria per verificare il corretto andamento del Progetto Individualizzato, nonché la permanenza dei requisiti previsti per beneficiare degli interventi. L'immotivata mancata consegna di quanto richiesto può comportare la sospensione del beneficio concesso. Il Servizio sociale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite a corredo dell'istanza, anche mediante visite domiciliari.
2. Il Servizio sociale provvederà al monitoraggio del singolo Progetto Individualizzato anche in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Articolo 7 – Sospensione e revoca erogazione delle prestazioni assistenziali

1. Eventuali variazioni sostanziali intervenute in itinere, concernenti i requisiti che giustificarono l'adozione del Progetto Individualizzato, dovranno essere comunicate tempestivamente dai beneficiari (ovvero da chi li rappresenta) al Servizio sociale, ai fini di un'eventuale rimodulazione dello stesso. La mancata comunicazione può comportare la sospensione del beneficio concesso.
2. La prestazione erogata può essere revocata qualora il beneficiario, immotivatamente, non collabori al Progetto Individualizzato ovvero allorquando mutino le condizioni che lo giustificarono.
3. La revoca può essere altresì disposta a fronte di dichiarazioni mendaci rese dall'istante per ottenere un beneficio/servizio altrimenti non spettante.
4. La revoca è disposta anche in ogni altro caso in cui il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rendano impossibile, ovvero inconfigurabile, l'esistenza del Progetto Individualizzato (es: cambio di residenza/ perdita di un requisito previsto). In tali casi l'interessato, ovvero chi lo rappresenta ovvero ancora l'istante, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Servizio sociale, in difetto della quale il Comune si riserva di agire, se del caso anche giudizialmente, per il recupero delle somme impropriamente spese.

Articolo 8 – Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona, anche nel contesto del Progetto Individualizzato, cessa allorquando emergano situazioni che la rendano impossibile ovvero non perseguibile; in questi casi, il Servizio sociale adotta un provvedimento motivato in tal senso che comunica immediatamente a chi vi ha interesse.

SEZIONE 4 – COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 9 – Disposizioni comuni in tema di partecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l'utenza che fruisce di prestazioni sociali agevolate sia tenuta alla compartecipazione al costo delle stesse, in relazione alla capacità economica del nucleo familiare evidenziata nell'I.S.E.E. e/o in base ai contenuti di un Progetto Individualizzato, allorquando adottato, in osservanza della normativa nazionale e regionale vigente.
2. La quota di compartecipazione individuata e comunicata deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, anche nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.
3. L'eventuale integrazione comunale al costo della prestazione fruita è prevedibile unicamente per la frequenza di unità di offerta accreditate ovvero quando essa è erogata da soggetti accreditati/convenzionati secondo la disciplina regionale vigente. In casi del tutto eccezionali è prevedibile un inserimento temporaneo presso strutture non accreditate, ancorché autorizzate al funzionamento, ovvero su posti non contrattualizzati, a fronte di una insuperabile indisponibilità di posti nelle prime e a fronte della necessità di una prestazione di aiuto non altrimenti fronteggiabile e procrastinabile, ovvero quando ciò risponda meglio agli obiettivi del Progetto Individualizzato. La cessazione della situazione emergenziale autorizza il Servizio sociale, d'intesa con il beneficiario, o con chi lo rappresenta, ad una rivalutazione della situazione finalizzata al ricollocamento della persona in una unità di offerta accreditata.
4. Qualora il beneficiario, o chi lo rappresenta, non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico,

il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'Ordinamento per la tutela del proprio credito. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per il beneficiario la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del Servizio sociale, a seguito di adeguata istruttoria, sospendere la prestazione erogata nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Articolo 10 – Determinazione della compartecipazione beneficiari maggiorenni

1. Per la determinazione della compartecipazione dei beneficiari adulti al costo delle prestazioni qui disciplinate, erogate dal Comune in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative, si utilizza il criterio della progressione lineare ovvero quello della tariffazione a fasce ovvero ancora si prevede l'adozione del citato Progetto Individualizzato. In ogni caso la richiesta compartecipativa dovrà aumentare ragionevolmente e gradualmente con l'aumentare della capacità economica dei beneficiari stessi.
2. Nella "SEZIONE 5 – PRESTAZIONI E SERVIZI" del presente Regolamento è riportato il criterio di compartecipazione che, per ogni tipo di intervento, il Comune ritiene di dover adottare. Detto criterio è preventivamente comunicato al beneficiario, o a chi lo rappresenta, dal Servizio sociale precedente.
3. Allorquando si dovesse procedere per il tramite della definizione di un Progetto Individualizzato, la capacità economica del beneficiario, ai fini compartecipativi, è valutata anche, ma non in via esclusiva, con riferimento all'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
4. Per le persone non residenti, ma solo temporaneamente presenti sul territorio comunale di Adro, l'attivazione dei servizi è possibile dietro pagamento della tariffa massima applicabile, salvo accordi con il Comune di residenza, o di ultima residenza accertata, che assume a proprio carico quota di agevolazione riconosciuta al soggetto beneficiario della prestazione.

Articolo 11 – Determinazione della compartecipazione per interventi a favore di beneficiari minorenni o in prosieguo amministrativo

1. È previsto che compartecipino al costo degli interventi gli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori:
 - inseriti in unità di offerta educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio Sanitario);
 - inseriti in famiglie affidatarie;
 - che beneficino, in forma preventiva o su richiesta/prescrizione dell'Autorità giudiziaria, di interventi educativi domiciliari e/o della prestazione di incontri protetti;
 - che beneficino di prestazioni sociali, attivate in accordo con la famiglia o su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una unità di offerta residenziale ovvero frequenza di una unità di offerta semiresidenziale/diurna.
2. Gli esercenti potestà genitoriale sono informati tempestivamente del fatto che gli interventi da attuare non sono normativamente previsti come gratuiti.
3. La somma a carico degli esercenti potestà genitoriale è quantificata di norma in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Minorenni, relativo al minore beneficiario dell'intervento; è

comunque riconosciuta ai genitori, o ai detentori della potestà sul minore, la facoltà di documentare redditi e proventi comunque denominati oltre alle spese straordinarie sostenute/da sostenere, al fine di una diversa quantificazione.

4. A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo più generale contemplato in un Progetto Individualizzato.
5. In caso di immotivata mancata disponibilità alla compartecipazione economica da parte dei tenuti al pagamento, l'Amministrazione competente si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.
6. La quota compartecipativa a carico dell'utenza potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica, che l'utenza è tenuta a segnalare tempestivamente al Servizio sociale.
7. La determinazione delle tariffe e delle soglie è rimessa a specifici provvedimenti della Giunta Comunale, da utilizzarsi quali elementi di partenza per determinare la compartecipazione a carico dei genitori.
8. Il Servizio sociale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, in casi eccezionali discrezionalmente valutati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dei genitori, che viene poi disposta con motivato provvedimento.

Articolo 12 – Validità ed efficacia delle attestazioni I.S.E.E.

1. Al fine di accedere ad una agevolazione tariffaria in occasione della fruizione delle prestazioni qui disciplinate, allorché ne sia previsto l'utilizzo, l'utenza può presentare un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
2. Indipendentemente dalla decorrenza della prestazione sociale usufruita, l'agevolazione tariffaria è concessa sulla base dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di richiesta e resta invariata e non è modificabile fino al termine di cui al successivo punto 3, salvo ricorrano le condizioni previste dalla normativa per la presentazione dell'I.S.E.E. corrente (si veda in questo caso il successivo "Articolo 13 – I.S.E.E. corrente").
3. Ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni ottenute, e alla scadenza dell'attestazione I.S.E.E., deve esser presentata nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione comunale. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le agevolazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno.
4. Giacché l'opportunità di presentazione dell'attestazione I.S.E.E. è stata introdotta nell'interesse della persona che intende usufruire dei benefici normativamente previsti, ne consegue che la scelta consapevole di non presentarla costituisce rinuncia implicita ai benefici medesimi facendo sorgere, in tal caso, l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita.
5. In caso di presentazione di un'attestazione I.S.E.E. incompleta, recante errori e/o omissioni o comunque non conforme alla normativa vigente, anche riguardo alla composizione del nucleo familiare dichiarato, non verrà dato seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al cittadino la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione di una nuova attestazione I.S.E.E. valida.

Articolo 13 – I.S.E.E. corrente

1. Qualora ricorrano le condizioni normativamente previste, è facoltà dell'utenza presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò

non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.

2. L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione del beneficio, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione e fino alla validità dell'I.S.E.E. corrente.

Articolo 14– Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità dei benefici, sulla veridicità delle istanze, dei documenti allegati, della DSU e delle attestazioni I.S.E.E. presentate dai richiedenti, per i quali sono rese le dichiarazioni.
2. Il Servizio comunale competente attiva controlli:
 - a) formali: per verificare la correttezza formale dell'istanza;
 - b) di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;
 - c) di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata sia compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.
3. Possono inoltre essere attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:
 - a) il richiedente il cui nucleo non risulti in carico ai servizi sociali, presenta un'attestazione I.S.E.E. a reddito imponibile pari a zero;
 - b) il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella attestazione I.S.E.E. allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro Servizio del Comune.
4. I controlli potranno essere effettuati in via preventiva o in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogarla.
5. Il personale del Servizio competente in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali e di quelle di altre pubbliche amministrazioni e si avvale della collaborazione della polizia locale e di qualsiasi altro servizio comunale per l'effettuazione di accertamenti, nei limiti delle competenze di legge.
6. Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza/Agenzia delle Entrate.
7. In caso di mendacità dell'attestazione I.S.E.E., che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme impropriamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
8. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova Attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme impropriamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non

determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE 5 – PRESTAZIONI E SERVIZI

Articolo 15– Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Descrizione del servizio

Il Servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socioassistenziale erogate al domicilio del cittadino.

Finalità

Il SAD è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità, che possono procurare situazioni di bisogno o svantaggio sociale, e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Il SAD promuove, mantiene o recupera:

- l'autonomia della persona, sostenendone le capacità residuali;
- la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente;
- il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.

Destinatari

Possono fruire del SAD le persone indicate nella precedente "SEZIONE 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI", che si trovano in condizioni transitorie o permanenti di fragilità o in situazioni di non autosufficienza, per le quali il Servizio sociale preveda di attivare un progetto assistenziale domiciliare.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare.

La Giunta comunale individua ISEE iniziale, ISEE finale, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti in "SEZIONE 7 - APPENDICE" del presente regolamento.

Articolo 16 – Servizio Pasti a domicilio

Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Finalità

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

Destinatari

I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, le persone con ridotta autonomia funzionale

e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono soli o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al paragrafo precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare.

La Giunta comunale individua ISEE iniziale, ISEE finale, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti in “SEZIONE 7 - APPENDICE” del presente regolamento.

Articolo 17 – Trasporto Sociale

Descrizione del servizio

Il trasporto sociale consiste nel trasporto e nell’accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, riabilitazione e altri servizi individuati dal Servizio Sociale.

Le modalità di gestione del servizio sono differenziate in base al luogo da raggiungere e alla frequenza richiesta; l’Amministrazione comunale infatti può avvalersi della collaborazione con Enti del Terzo Settore, con l’ausilio di soggetti iscritti al “Registro Comunale dei Volontari Civici” e, laddove necessario e non differibile, dell’affidamento a terzi

Finalità

Il trasporto sociale è un servizio in favore di persone fragili e svantaggiate che non possano provvedervi in autonomia e prive di rete familiare di supporto.

Destinatari

Sono destinatari del servizio, senza pretesa di esaustività:

- persone disabili;
- persone anziane o disabili non autosufficienti;
- situazioni segnalate dal Servizio sociale;

con ridotta capacità economica verificata dal Servizio Sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio calcolata secondo la metodologia della tariffazione a fasce, assegnate in funzione dell’I.S.E.E. del beneficiario e determinate con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 18 – Assistenza Domiciliare Minori (ADM)

Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori (ADM) consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un’équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare. L’affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare, all’interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive il minore.

Finalità

Le finalità del servizio ADM sono preventive e riparative volte a:

- tutelare e sostenere la crescita e lo sviluppo armonioso del minore;
- promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- favorire l'integrazione nel contesto sociale del minore e del nucleo familiare;
- accompagnare i genitori all'interno dei percorsi di autonomia nel compito educativo verso i figli.

Destinatari

Sono destinatari del servizio le famiglie e i minori:

- sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- che presentano problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità di accesso

L'attivazione avviene prioritariamente su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria ma può essere attivato anche su proposta dell'Assistente sociale, dei servizi territoriali, o su richiesta della famiglia, previa valutazione del servizio sociale professionale.

Durata

Gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti (operatori sociali referenti e coordinatore). La durata del progetto è valutata dal Servizio sociale in relazione alle specifiche necessità.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio, quando non prescritto dall'Autorità Giudiziaria, calcolata secondo la metodologia della tariffazione a fasce, assegnate in funzione dell'I.S.E.E. del beneficiario e in riferimento alle vigenti "Linee guida d'Ambito per la regolamentazione dell'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie" e determinate con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 19 – Incontri Protetti

Descrizione del servizio

Il Servizio di incontri protetti consiste nella realizzazione di regolari visite genitori - figli alla presenza di una figura educativa avente il compito di osservare, favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra i minori e i genitori.

Finalità

Il Servizio incontri protetti ha la finalità di favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione genitori – figli nell'ambito di nuclei familiari caratterizzati da genitori altamente conflittuali o maltrattanti o affetti da problematiche sanitarie (psichiatriche o di dipendenza), ovvero minori collocati

in comunità alloggio/affidamento familiare.

Destinatari

Destinatari del servizio sono i minori sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria che, mediante provvedimento, ne regola il diritto di visita con i genitori a seguito di allontanamento dagli stessi da uno/entrambe le figure genitoriali/altri familiari a causa di separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero - familiare, inserimento in comunità d'accoglienza. Possono essere destinatari del servizio anche minori non sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta della famiglia e previa valutazione del servizio sociale professionale.

Modalità di accesso

L'accesso al Servizio incontri protetti è subordinato ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne prescrive l'attivazione con conferimenti dell'incarico al Servizio Tutela Minori. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

Durata

Le modalità ed i tempi del percorso di Incontri Protetti sono definiti in fase di programmazione dal Servizio Tutela Minori, in base a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria ed alla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio, quando non prescritto dall'Autorità Giudiziaria, calcolata secondo la metodologia della tariffazione a fasce, assegnate in funzione dell'I.S.E.E. del beneficiario e in riferimento alle vigenti "Linee guida d'Ambito per la regolamentazione dell'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie" e determinate con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 20 – Frequentazione Unità di Offerta Semiresidenziale di natura Socio-Assistenziale per persone con disabilità (CSE e SFA)

Descrizione

Le unità di offerta semiresidenziali, attualmente individuate dalla Regione, che erogano prestazioni di natura socioassistenziale rivolte a persone con disabilità offrono prestazioni assistenziali, educative, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.

Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, insieme ai servizi sociosanitari territoriali (ASST), tenendo conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo del servizio calcolata secondo la metodologia della tariffazione a fasce, assegnate in funzione dell'I.S.E.E. del beneficiario e in riferimento alle vigenti "Linee guida d'Ambito per la regolamentazione dell'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie" e

determinate con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA)

Descrizione

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA), è una unità di offerta preordinata all'accoglienza di persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale e nella prospettiva di un inserimento lavorativo.

Finalità

La frequentazione dello SFA è finalizzata all'acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo.

Destinatari

Frequentanti l'unità di offerta denominata SFA, sono:

- persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario, necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Centro Socio Educativo (CSE)

Descrizione

Il Centro Socio Educativo (CSE), è una unità di offerta che promuove interventi socio- educativi mirati e personalizzati, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (PEI).

Finalità

Le attività eseguibili nel CSE sono di tipo socio-educativo e sono finalizzate all'implementazione dell'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale oltre ad essere propedeutiche all'inserimento nel mercato del lavoro.

Destinatari

I frequentanti l'unità di offerta denominata CSE sono persone con disabilità la cui fragilità non è ricompresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario, che abbiano assolto l'obbligo scolastico.

Articolo 21 - Frequentazione Unità di Offerta Semiresidenziale di natura Socio-Sanitaria per persone con disabilità (CDD)

Descrizione

I Centri Diurni Disabili (C.D.D.) sono unità di offerta semiresidenziali che erogano prestazioni di natura sociosanitaria per persone con disabilità gravi.

Finalità

La frequentazione dell'unità di offerta qui disciplinata ha lo scopo di:

- offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- potenziare o preservare le abilità personali a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla riabilitazione;
- sviluppare e compensare, in ottica socio-educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

Accedono al C.D.D. le persone con disabilità gravi di età superiore ai 18 anni.

Il minore di età potrà essere eccezionalmente accolto solo in presenza contestuale delle condizioni stabilite dalla disciplina regionale di riferimento.

Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona e di cui è titolare il servizio Sociale.

L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, insieme ai servizi socio-sanitari territoriali (ASST) tenendo conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo adeguato delle offerte assistenziali territoriali.

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo del servizio calcolata secondo la metodologia della tariffazione a fasce, assegnate in funzione dell'I.S.E.E. del beneficiario e in riferimento alle vigenti "Linee guida d'Ambito per la regolamentazione dell'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie" e determinate con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 22 - Frequentazione Unità di Offerta Semiresidenziale di natura Socio-Sanitaria per persone anziane (CDI)

Descrizione

Il Centro Diurno Integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge a persone che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA.

Finalità

La frequentazione del CDI ha lo scopo di:

- concorrere all'assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire un'adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano, alla sua famiglia o al suo contesto solidale;
- garantire alle famiglie sostegno nell'assistenza all'anziano e sollievo diurno dall'onere assistenziale;
- offrire in regime diurno prestazioni socioassistenziali, sanitarie e riabilitative, nonché di animazione e di creazione/mantenimento dei rapporti sociali.

Destinatari

Persone con compromissione dell'autosufficienza:

- affette da pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali anche le demenze;
- di norma di età superiore ai sessantacinque anni;
- sole, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto familiare, per le quali l'assistenza domiciliare risulta non sufficiente;

Nel Centro Diurno Integrato non sono ammissibili le persone autosufficienti, quelle che già fruiscono di servizi residenziali sociosanitari o con elevate esigenze clinico- assistenziali, coloro che presentano problematiche psichiatriche attive o con demenza associata a gravi disturbi comportamentali e le persone in età giovane o giovane-adulta con disabilità.

Modalità di accesso

L'accesso al servizio è definito dagli Enti che gestiscono l'unità d'offerta territoriale.

Il cittadino si può rivolgere direttamente alle strutture per presentare richiesta di inserimento a seguito di una valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo adeguato delle offerte assistenziali territoriali.

Il Servizio Sociale può essere coinvolto nella definizione del Piano assistenziale individualizzato.

Compartecipazione al costo

Il costo del servizio è stabilito dalla struttura che accoglie la persona ed è a totale carico del cittadino.

[Articolo 23 – Integrazione rette di Unità di Offerta Residenziali di natura Socio-Sanitaria per persone con disabilità o anziane non autosufficienti \(RSD – RSA – CSS e similari\)](#)

Descrizione

Il Servizio sociale, nell'ambito delle attività realizzate a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, valuta, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, la necessità del ricovero della persona in unità di offerta a carattere residenziale (RSA, RSD, CSS, comunità e unità di offerta analoghe, normativamente individuate, comunque denominate).

Il Servizio sociale, pertanto, verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'interessato nel proprio ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi della rete (ad esempio, le prestazioni SAD, ADI, Centri diurni, RSA aperta, assegni di cura, ecc.).

Per integrazione della retta dei servizi residenziali si intende un intervento economico comunale per la copertura parziale o totale della retta di degenza (quota sociale), erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

È prevista un'azione di orientamento e consulenza da parte del Servizio sociale nei confronti dell'utenza o dei familiari, al fine dell'individuazione della migliore soluzione assistenziale e con il minor aggravio di spesa per l'Amministrazione comunale.

Finalità

La finalità è quella di garantire alle persone anziane non autosufficienti ovvero alle persone con disabilità, allorché non assistibili a domicilio, l'opportunità di essere ospitate in strutture residenziali extra-ospedaliere che offrano loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno.

Le strutture residenziali possono garantire livelli diversi di intensità assistenziale e, quindi, ospitare persone con problemi sanitari di diversa complessità.

Destinatari

Accedono alle unità di offerta accreditate le persone individuate dalla vigente disciplina regionale di settore.

L'inserimento nell'unità di offerta residenziale deve essere concordato con il beneficiario o chi lo rappresenta, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo adeguato delle offerte socio-sanitarie territoriali.

Le liste di attesa relative all'inserimento presso le unità di offerta residenziali sono formate, e continuamente aggiornate, sulla base di criteri valutativi di ordine socio-sanitario.

L'integrazione al pagamento della quota sociale della retta di degenza, laddove necessaria, è ordinariamente concordata all'interno di un Progetto Individualizzato, come previsto dal presente Regolamento, di cui il Servizio sociale è il soggetto titolare.

Modalità di accesso

L'integrazione della quota sociale della retta ha lo scopo di garantire ai soggetti che necessitano dell'inserimento ma versino in condizioni economiche non sufficienti alla copertura dei relativi costi, il corretto e completo percorso assistenziale, nel rispetto del principio di eguaglianza a parità di bisogni.

Per queste persone, il Comune, nei limiti delle disponibilità e degli equilibri di bilancio, garantisce un intervento economico per il raggiungimento della copertura integrale della Quota Sociale.

La misura dell'intervento economico comunale è stabilita quale differenza tra la retta sociale della struttura di riferimento e la quota sostenibile dalla persona beneficiaria, come definita nel contratto specificatamente sottoscritto.

Nell'ambito del contratto sottoscritto, il Comune potrà anche procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/messa a reddito di eventuali beni, mobili o immobili. Qualora, per motivi documentati, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare l'obbligo di un intervento comunale a titolo integrativo, quale garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, è da considerarsi quale anticipazione, con conseguente titolo a rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

In caso, in corso di ricovero, si verifichi un aumento della capacità economica a seguito, ad esempio, di alienazione di immobili di proprietà del ricoverato o di successione ereditaria, il Comune interrompe l'erogazione del contributo per l'integrazione della retta e procede al recupero delle somme fino a quel momento anticipate, fino a capienza disponibile, procedendo contestualmente al ricalcolo dell'integrazione, ridefinendone importi e decorrenze.

Per la concessione dell'integrazione la persona assistita, o chi ne cura gli interessi, deve presentare apposita istanza documentata e dichiarare la propria situazione economica, oltre che con la presentazione dell'attestazione "I.S.E.E. per prestazioni socio sanitarie residenziali", secondo le altre modalità di cui al presente regolamento, ai fini della definizione di specifico progetto individuale.

La mancata o incompleta presentazione della relativa documentazione, se non sanata nei tempi comunicati dal servizio, comporta l'esito negativo circa la richiesta di integrazione della Quota Sociale.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, potrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertarne un possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale e per calibrare il medesimo

nel modo più opportuno.

L'integrazione della retta, così calcolata, è versata direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota sociale a carico dell'assistito

Durata

La permanenza nelle unità di offerta a carattere residenziale è, di regola, a tempo indeterminato.

La durata di validità della quota di integrazione comunale della retta è stabilita nel Progetto Individualizzato ed è soggetta a verifiche periodiche.

La Giunta Comunale individua la soglia massima di I.S.E.E. entro la quale è possibile presentare istanza di integrazione.

Articolo 24 – Inserimento in Unità di Offerta di tipo residenziale rivolte a minori e minori e famiglia

Descrizione e finalità

Le unità di offerta residenziali per minorenni qui disciplinate hanno lo scopo di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo, quando possibile, una relazione significativa con la famiglia d'origine.

Il Comune, nell'ambito delle attività realizzate a favore dei minori in difficoltà, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, soggette al preventivo vaglio professionale, prevede il ricovero in unità di offerta a carattere residenziale (Comunità educative, comunità familiari, centri di pronto intervento, alloggi per l'autonomia).

Per integrazione della retta (quota sociale) di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale di detta quota, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza, liquidato direttamente all'ente gestore.

Destinatari

Destinatari dell'intervento sono:

- Minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di crescita;
- Minori in situazione di disagio che necessitino di un urgente intervento di accoglienza al di fuori della famiglia d'origine;
- Mamme con minori in situazione di grave disagio;
- Giovani adulti in prosieguo amministrativo.

Tipologia delle prestazioni

Centro di Pronto Intervento: struttura di accoglienza, pubblica o privata, che consente l'allontanamento dalla residenza familiare in situazioni di urgenza; l'intervento deve essere a breve termine in attesa di collocazione stabile in un altro servizio residenziale, affidamento familiare o rientro in famiglia e deve essere finalizzato alla tutela del minore e della sua salute psico-fisica.

Comunità educativa: struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato.

Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza.

Comunità familiare: struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione.

Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza.

Alloggi per l'autonomia: abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, in prosieguo amministrativo, per i quali è necessario un supporto per il raggiungimento dell'autonomia.

Durata

L'eventuale integrazione comunale della retta (quota sociale) di ricovero, e la relativa misura, è soggetta a verifiche periodiche, ordinariamente annuali, della capacità economica dell'utenza (nucleo familiare rilevante).

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo del servizio determinata sulla base del Progetto Individualizzato.

Articolo 25 – Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL)

Descrizione e finalità

Il Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) è un servizio che eroga prestazioni mirate all'inserimento e/o al reinserimento socio-lavorativo e alla riabilitazione sociale attraverso il lavoro. La finalità del servizio è la promozione della persona, intesa come processo di crescita della consapevolezza verso di sé e della capacità a relazionarsi agli altri ed alle situazioni della vita sociale. Elemento centrale di tale percorso è l'inserimento o il reinserimento al lavoro, finalizzato ad acquisire competenze sociali e professionali, e ad ottenere e mantenere un'occupazione il più possibile stabile.

Destinatari

- persone con invalidità accertata o in via di accertamento, inseribili al lavoro secondo la legge 68/99;
- persone in condizione di svantaggio sociale, quali persone con disagio psichiatrico o psicosociale, utenti in carico ai servizi delle dipendenze (Serd e Noa), ex detenuti o soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione, cittadini extracomunitari, rifugiati e richiedenti asilo, donne vittime di maltrattamento e categorie di soggetti in particolari condizioni di svantaggio ed emarginazione;
- giovani con disabilità che necessitano di essere preparati all'esperienza lavorativa.

Modalità di accesso

L'accesso al servizio avviene rivolgendosi al Servizio sociale Comunale che, una volta avviata la fase valutativa con gli operatori del SIL, come individuati dall'Ambito territoriale, definisce il progetto e le modalità di attuazione.

Entità del contributo:

Nel caso dell'attivazione di tirocini extra curriculari o risocializzanti, il relativo Progetto può prevedere un contributo economico mensile in favore del soggetto beneficiario dell'intervento, quale rimborso delle spese vive e/o riconoscimento motivazionale.

Il contributo è definito compatibilmente con le risorse di bilancio a disposizione.

Articolo 26 – Contributi Economici

Descrizione

I contributi economici sono volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia; senza pretesa di esaustività, si suddividono in contributi ordinari e contributi straordinari.

Finalità

I contributi economici sono finalizzati alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle persone determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Per esigenze particolari, valutate dal Servizio sociale, e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, è possibile l'erogazione di contributi economici "straordinari", puntualmente declinati e limitati nel tempo.

Destinatari

Destinatari dei contributi economici qui disciplinati possono essere solo le persone residenti nel Comune, salva l'erogabilità, per circostanze eccezionali, discrezionalmente valutate dal Servizio sociale, ai soggetti di cui alla SEZIONE 2 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socioeconomico.

Modalità di accesso

L'intervento di sostegno economico avviene su richiesta dell'interessato (o di chi lo rappresenta) previa valutazione del Servizio sociale, sulla base di avvisi pubblici o di richieste individuali.

La Giunta Comunale individua la soglia massima di I.S.E.E. entro la quale è possibile presentare istanza di contributo sia in caso di avviso pubblico sia in caso di richiesta individuale.

L'eventuale contributo, sottoposto a discrezione del parere tecnico ed inserito all'interno di un Progetto individualizzato è soggetto ad approvazione da parte del Responsabile del Settore Servizi Generali e comunicato alla Giunta comunale.

SEZIONE 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione comunale in materia con esso incompatibile.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Adro nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ed è inoltre reso disponibile al pubblico, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Servizi Sociali
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026 con le adeguazioni tariffarie e le agevolazioni economiche a decorre dal 1° aprile 2026.

SEZIONE 7 – APPENDICE

Articolo 28

Per le finalità del presente Regolamento si precisano le seguenti definizioni.

Prestazioni sociali: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della l. 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni utilizzabili per la fruizione di servizi.

Compartecipazione utenza: costi a carico dell'utenza.

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare, come previsto dalla vigente normativa, e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.

I.S.E.E. iniziale: è il valore dell'I.S.E.E. al di sotto del quale viene applicata la tariffa minima.

I.S.E.E. finale: è il valore dell'I.S.E.E. oltre il quale viene applicata la tariffa massima.

Tariffa minima (o min.): è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.

Tariffa massima (o max.): è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.

Costo della prestazione: è il costo per unità di servizio calcolato dal Comune.

Interpolazione lineare, o progressione lineare: è una formula matematica che consente di individuare il costo di compartecipazione alla spesa in proporzione all' I.S.E.E. del cittadino. La formula di calcolo è la seguente:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \text{Tariffa minima} + \frac{(\text{I.S.E.E. cittadino} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times (\text{tariffa max.} - \text{tariffa min.})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$